



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

27

OGGETTO: TARI (Tassa sui Rifiuti): Presa d'atto Piano Finanziario - Approvazione tariffe 2020. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove**, del mese di **ottobre**, alle ore **19:00**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione in via telematica su piattaforma audio-video TECDIG (videoconferenza), come previsto art. 1 punto 5 del DPCM del 18/10/2020 che aggiunge la lettera n-bis) all'art. 1 comma 6 del DPCM del 13/10/2020.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
BONINO Carla	SINDACO	Audio video in Sala consiglio
STEFFANINO Giuseppe	VICE SINDACO	Audio video in Sala consiglio
GHIGLIONE Silvia	CONSIGLIERE	Audio video
BATTAGLINO Gianpaolo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
SELLONE Marco	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
GALLO Alex	CONSIGLIERE	Audio video
DANZI Rocco	CONSIGLIERE	Audio Video
PEZZUTO Italo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
BATTAGLINO Pier Angelo	CONSIGLIERE	Audio Video
GRASSO Enrico	CONSIGLIERE	Audio Video
COSTA Gian Piero	CONSIGLIERE	Audio Video
		Totale Presenti: 11
		Totale Assenti: 0

Stante l'emergenza COVID-19 la seduta è stata resa pubblica, in ottemperanza a quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/03/2020, mediante utilizzo di idoneo social network "YouTube".

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI DOTT.SSA Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Carla** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2020

OGGETTO: TARI (Tassa sui Rifiuti): Presa d'atto Piano Finanziario - Approvazione tariffe 2020. Provvedimenti.

Si dà atto che :

Il Sindaco espone l'argomento dando lettura della relazione redatta dal Responsabile del Servizio Tributi .

Apri la discussione

Intervengono i seguenti consiglieri :

Costa Gian Piero : Si poteva tranquillamente arrivare prima alla riduzione della Tari per le attività interessate alla chiusura per emergenza Covid ;questa misura arriva in ritardo, altri Comuni hanno provveduto da tempo.

Grasso Enrico : La cifra stimata delle riduzioni Tari pari a 6.000 euro divisa per 25 attività non era quella che avevo in mente e non è neanche rilevante per nessuna di tali attività ;la riduzione Tari doveva rappresentare un sostegno per esse.

Poi, con tutte le difficoltà che ci sono state durante il periodo di emergenza epidemiologica, le attività hanno dovuto anche presentare una domanda per la riduzione Tari e sono state gravate da adempimenti amministrativi per avere una risposta dopo 6 mesi.

Inoltre, essendo la Tari una tassa che si paga in base alla produzione di rifiuti, la percentuale di riduzione della Tari pari al 20% non è una riduzione di tale tassa, ma corrisponde al quantitativo di rifiuti non prodotto da parte delle attività durante il periodo di chiusura per emergenza Covid

Il Sindaco riferisce:

La TARI (tassa rifiuti) è normata dall'art. 1, della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, che l'aveva istituita quale componente della IUC insieme alle due imposte IMU e TASI.

L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).**

Ai sensi dei commi 651 e seguenti del citato art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.:

- Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

- In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Occorre considerare che, a partire dall'anno 2020, per la determinazione delle tariffe TARI, è obbligatorio attenersi alle prescrizioni contenute nella delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 443 del 31.10.2019 recante "**Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti**" e nell'allegato "A" in cui è definito il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 2018-2021.

L'obbligatorietà delle prescrizioni contenute nella suddetta delibera deriva dall'attribuzione all'ARERA, per opera del comma 527 art. 1 L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), delle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (L. 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

L'MTR costituisce un sistema atto a far sì che la costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche per tutti i Comuni, **attraverso l'aggiornamento e, in taluni casi il superamento, del DPR 158/1999, che viene così di fatto ad essere sostituito dalla delibera n. 443/2019 per quanto attiene alla struttura dei costi da inserire nel PEF.**

La determinazione delle entrate tariffarie avviene perciò sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili.

Alla citata deliberazione n. 443/2019 hanno fatto seguito:

- la deliberazione 3 marzo 2020 n. 57 rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*",
- la determinazione 2/DRIF/2020 con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/RIF (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari.

In base all'art. 6 della citata delibera 443/2019, **il gestore**, inteso come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, predispone annualmente il PEF, al netto dei coefficienti, allocando correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio determinate sulla base dei costi effettivi rilevati nell'anno di riferimento, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Il gestore deve anche determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse.

Il PEF così redatto viene trasmesso all'Ente territorialmente competente (EGATO) o, qualora non ancora operativo, al Comune) che, integratolo, procede alla sua validazione (ossia alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati) e alla successiva trasmissione all'ARERA per l'approvazione finale.

In ultimo il Comune, ricevuto il PEF validato, in conformità ad esso approva le tariffe TARI da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche.

Nella nostra realtà il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dal CO.A.B.SE.R. (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti) che raggruppa 55 Comuni situati nel nord della provincia e svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati. Il COABSER costituisce quindi l'Ente Territorialmente competente. Ciascun Comune, in quanto considerato gestore del rapporto con gli utenti per la gestione della bollettazione e dell'articolazione tariffaria, nonché eventualmente per servizi di igiene urbana svolti con proprie risorse (es. cantonieri) invia al CO.A.B.SE.R. i dati a consuntivo dei costi e delle entrate di competenza, completi di dichiarazione di veridicità firmata dal Sindaco e predisposta secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, comprensiva di relazione dettagliata, in cui viene evidenziata specifica dei costi ed eventuali previsioni di spesa per l'anno 2020 qualora caratterizzati da estensione o modifiche di servizi rispetto all'anno 2019.

Il CO.A.B.SE.R. verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano, adotta il provvedimento di validazione del PEF per ciascuno dei Comuni consorziati.

Il Comune, preso atto del PEF validato dal CO.A.B.SE.R., procede all'approvazione delle tariffe TARI 2020 ed inoltra il proprio provvedimento di definizione delle tariffe al CO.A.B.SE.R. che trasmetterà ad ARERA il PEF validato di ciascun Comune e la relativa determinazione delle tariffe per la conseguente approvazione.

In merito al termine per l'approvazione delle tariffe TARI sulla base del PEF validato:

- l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, sostituendo il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'art 174, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 rinviando all'art. 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*
- l'art. 57-bis – comma 1 – del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 c.d. "Decreto Fiscale" ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis della L. 147/2013 stabilendo che: *"in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per l'anno 2020 i Comuni, [...] approvano le tariffe e i Regolamenti TARI entro il 30 aprile [...]"*
- il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, ha rinviato il suddetto termine al 30 giugno;
- il comma 779 art. 1 della L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), consentiva ai Comuni, in deroga all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 e dell'art. 172, comma 1, lett. c) del T.U.E.L. di cui al D.LGS 267/2000, di approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2000-2020 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "Decreto Rilancio" all'art. 138 ha stabilito l'abrogazione del citato comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e del comma 683-bis dell'art. 1 della L. 147/2013, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione

- per il corrente anno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già prorogato al 31.3.2020 dal D.M. 25.12.2019, al 30.4.2020 dal DM 28.2.2020, al 31.7.2020 ad opera dell'art. 107 comma 2 del D.L. 17.3.2020 N. 18 conv. dalla L. 24.4.2020 n. 27, al 30.9.2020 dalla L. 27/2020 di conversione del D.L. 34/2020, è stato da ultimo fissato al 31.10.2020 dal D.M. 30.9.2020.

Il comma 5 del richiamato art. 107 D.L. 18/2020, conv. dalla L. 27/2020, consentiva ai Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarebbe stato poi ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

In attesa del PEF aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA ed elaborato dal CO.A.B.S.E.R., cui i dati necessari alla redazione erano stati trasmessi in data 28.2.2020 e successivamente integrati in data 7.5.2020, con delibera C.C. n. 5 del 26.5.2020 era stato approvato il regime TARI in via del tutto precauzionale, provvisoria e revocabile, confermando l'assetto delle tariffe 2019, evidenziando la necessità di procedere alla definizione della politica tributaria per l'anno 2020 e di quantificare il gettito TARI sul bilancio di previsione 2020, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo del gettito e sull'articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF.

Successivamente, con delibera n. 63 del 17.7.2020, la Giunta Comunale,

- ritenuto necessario, in attesa dell'approvazione delle tariffe 2020 ed essendo il PEF ancora in via di definizione da parte del Gestore, procedere alla riscossione a titolo di acconto di una percentuale della TARI, in misura tale da poter sostenere le spese del servizio rifiuti
- ai sensi del Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/08/2014 e s.m.i., ancora in vigore per la sola componente TARI, che all'articolo 45, recita:
 - **comma 2) Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il 31 agosto e 31 ottobre dell'anno di competenza .**
 - **comma 3) - In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 2 si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.**
 - **comma 5) - La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 2 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.**
- **aveva stabilito:**
 - di determinare l'acconto TARI nella misura dell'80%, da riscuotere in due rate del 40% ciascuna;
 - di calcolare il medesimo sulla base delle tariffe 2019, ai sensi dell' all'articolo 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., e di quantificare poi il conguaglio sulla base delle tariffe 2020 nel frattempo adottate;

- di confermare le scadenze del 31/8/ e 31/10 per quanto attiene la quota acconto e fissare la rata a conguaglio in concomitanza con il saldo IMU alla data del 16 dicembre 2020.

Con nota del 20.8.2020 il Gestore trasmetteva una prima bozza del PEF elaborato.

Dopo un'attenta verifica effettuata dal Responsabile del Servizio Tributi e la segnalazione dei rilievi espressi dall'Ente, il CO.A.B.SE.R, con prot. N. 2284 del 13/10/2020, ha trasmesso il PEF validato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 12.10.2020 (allegato alla presente sotto la lett. A), per la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale e per le determinazioni di competenza in materia di articolazione tariffaria (documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale).

Esaminato il documento, è da sottolineare come la struttura ne risulti variata rispetto agli anni precedenti, pur sussistendo sempre la ripartizione tra costi FISSI e costi VARIABILI.

Con il MTR infatti la composizione dell'ammontare dei costi fissi e variabili ha subito un'importante trasformazione, che ne ha alterato i mutui rapporti in relazione alla effettiva composizione dei costi del gestore.

In particolare, non sono più computati tra i costi comuni compresi nella parte fissa i costi relativi al personale impiegato in attività operative del ciclo integrato, che vanno invece inseriti integralmente nei costi variabili. Finora invece il punto 2.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99 prevedeva che il costo del personale venisse computato tra i costi variabili soltanto per una percentuale non superiore al 50%.

Nei servizi ad alta densità di manodopera, come ad esempio i servizi di raccolta domiciliare, questa previsione determina un effetto importante di spostamento di costi dalla parte fissa a quella variabile, che può essere solo parzialmente bilanciato dal maggior peso dei costi di capitale.

Per rallentare la crescita della quota variabile, l'Autorità ha inserito un limite ponendola al massimo al 20% e stabilendo che l'eventuale quota eccedente venga ricompresa nei costi fissi.

Ciò comporta:

- una modifica dell'articolazione tariffaria con un potenziale aumento della tariffa delle utenze domestiche con più componenti;
- una variazione delle tariffe delle utenze commerciali e non domestiche in genere, che si caratterizzano con maggior peso della tariffa variabile.

Nel documento, redatto secondo il nuovo MTR, dai costi sostenuti per l'attività di raccolta, trattamento, smaltimento RU, e raccolta e trasporto rifiuti delle frazioni differenziate, quantificati in base al consuntivo delle fatture emesse nell'anno 2019, sono stati sottratti i ricavi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, nonché i ricavi derivanti da corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la vendita di carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, metalli, legno.

Sulla base del PEF validato, si rende ora necessario procedere alla determinazione e approvazione delle tariffe TARI 2020, riparametrate tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal citato Piano Finanziario e così ripartiti:

	COSTI FISSI	
CSL	Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio	€ 4.752,00
CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 28.788,00

CGG	Costi generali di gestione	€ 39.231,00
CCD	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 1.707,00
Coal	Altri costi	€ 3.320,00
Amm.	Ammortamenti	€ 17.996,00
Acc.	Accantonamenti	€ 14.738,00
R	Remunerazione del capitale investito netto	€ 8.587,00
Rlic	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	€ 84,00
COI	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'rt. 8 del MTR	€ 5.053,00
IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 780,00
	TOTALE	€ 125.035,00
	COSTI VARIABILI	
CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 54.703,00
CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€ 37.730,00
CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 13.103,00
CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 54.146,00
b (AR)	Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	-€ 34.716,00
CONAI	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing	-€ 19.615,00
IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	€ 15.965,00
	TOTALE	€ 121.315,00
	TOTALE COSTI PEF 2020	€ 246.350,00

Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Tra le competenze di ARERA vi è quella di fissare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato. Il MTR, tuttavia, si concentra sulla definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi efficienti. Nei documenti dell'Autorità il tema dell'articolazione tariffaria all'utente finale di fatto viene appena lambito e non vi sono modifiche rispetto al principale riferimento normativo esistente, ovvero il DPR 158/99 e le prescrizioni della Legge 147/2013.

In effetti, le uniche indicazioni di ARERA sull'articolazione tariffaria sono contenute nell'art. 5 del MTR intitolato "determinazione dei corrispettivi per l'utenza" dove si indica come in ciascuna annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni del MTR, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR 158/99.

Per la definizione delle tariffe di cui si propone l'approvazione ci si è quindi attenuti ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,

Va ricordato in proposito che il *range* di determinazione dei coefficienti resta ampliato per effetto della proroga del terzo periodo del comma 652 della L. 147/2013 che dispone: "al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta

dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1"

Come già avvenuto per le annualità precedenti, si è scelto di non adottare coefficienti superiori o inferiori a quelli contenuti nell'allegato 1 al citato DPR.

Il sistema definito dal DPR 158/99 prevede l'articolazione tariffaria "binomia" mediante l'utilizzo dei coefficienti presuntivi Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le non domestiche. La tariffa è quindi composta da una quota fissa, legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, insieme alla superficie imponibile dell'abitazione e delle pertinenze viene considerato anche il numero dei componenti il nucleo familiare, e "non domestiche", caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile, riconducibili alla tipologia di attività esercitata ed al presunto quantitativo di rifiuti prodotto

Per la determinazione delle tariffe 2020 sono stati mantenuti invariati i parametri utilizzati per le tariffe 2019, e precisamente:

- UTENZE DOMESTICHE: coeff. KA standard, unico per tutto il Nord Italia, coeff. KB massimo;
- UTENZE NON DOMESTICHE: coeff. KC minimo riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia, coeff. KD minimo, sempre riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia.

Con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune, si è quantificata, come già per l'anno 2019, l'attribuzione dei costi fissi per il 74% alle utenze domestiche e per il 26% alle utenze non domestiche, dei costi variabili per il 68% e 32% rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche.

Applicando i criteri di calcolo contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, e tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal PEF, l'ufficio preposto ha elaborato le tariffe contenute nel prospetto allegato alla presente sotto la lett. B).

Le suddette ripartizioni di costo hanno determinato;

- per le utenze non domestiche una sostanziale parità tariffaria rispetto all'anno 2019, seppur si noti un decremento della componente fissa ed un incremento della componente variabile
- per le utenze domestiche una lieve riduzione della tariffa fissa a fronte di un più sensibile incremento della tariffa variabile, che potrebbe determinare variazioni talvolta significative sulle singole utenze, a seconda del rapporto tra superficie tassabile e del numero di occupanti.

Come già per i precedenti sistemi impositivi (TARSU e TARES), questo Comune ha previsto, nel regolamento approvato in questa seduta al precedente ordine del giorno, che possa essere istituita, contestualmente all'approvazione della tariffa, per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio della cosiddetta "frazione umida" del rifiuto, un'agevolazione attraverso la riduzione della tariffa fino ad un massimo del 30%, in quanto opzione che obiettivamente riduce la quantità di rifiuti conferiti al servizio (riduzione prevista dall'art. 208, comma 19-bis del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale").

Si propone di stabilire la percentuale di riduzione tariffaria per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi:

- per le utenze domestiche, a differenza di quanto deliberato per l'anno 2019 e precedenti, alla sola componente variabile, determinata dal numero di occupanti, a fronte della attuata riduzione della componente fissa e dell'incremento della componente variabile della tariffa.
- per le utenze non domestiche all'intera tariffa in quanto le uniche utenze a praticare il compostaggio sono annoverate nelle categorie 16 e 17 (ristoranti e bar), le cui componenti tariffarie fisse e variabili, oltre ad essere fra le più elevate, sono, a differenza di quanto avviene per le utenze domestiche, sono quasi equivalenti, e la riduzione sulla sola parte variabile non sarebbe compensativa della sensibile riduzione di costi sostenuti dall'Ente a fronte del minor quantitativo di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Inoltre, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19, è emersa la volontà dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziarie con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo marzo-maggio 2020, che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici.

A tal proposito l'ARERA, stanti le gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che hanno investito l'intero tessuto sociale, è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020/R/Rif del 5.5.2020 avente ad oggetto *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*.

L'applicazione puntuale di quanto previsto dall'Autorità con il provvedimento citato, prevede che le riduzioni tariffarie siano applicate intervenendo sul coefficiente KD della tariffa. In tal caso la riduzione agirebbe sull'intera categoria e non terrebbe conto delle specifiche differenze dovute alla parziale o completa chiusura ed alla diversa durata della chiusura stessa, cosicché anche le attività ricomprese nella medesima categoria ma non sottoposte a chiusura beneficerebbero della riduzione. Altra criticità applicativa è costituita dal fatto che le utenze non domestiche vengono inserite nella banca dati TARI per categoria sulla base de DPR 158/1999, mentre l'allegato A della citata delibera ARERA riporta i giorni di chiusura diversificati in base ai codici ATECO e prevede quattro trattamenti agevolativi differenti . Dal momento che non vi è corrispondenza tra i due elementi, l'intervento sul coefficiente Kd sarebbe di difficile applicazione.

Considerate le complessità applicative generate dall'applicazione puntuale di quanto previsto da ARERA;

considerato che la stessa Deliberazione 158/2020 all'art. 1.1 richiama la potestà regolamentare dei Comuni (si legge infatti *"Ferme restando le prerogative già attribuite dalla L. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie [...]"*),

valutata la possibilità concessa dall'art. 1 comma 660 della Legge 147 del 27.12.2013 che dispone *"Il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'art. 52 del citato D.Lgs n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) ed e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune"*, si è ritenuto opportuno optare per il riconoscimento di agevolazioni diverse dall'intervento sui coefficienti Kd, ma che rispettino comunque l'obiettivo principale del provvedimento, ovvero quello di mitigare gli effetti socio-economici derivanti dall'emergenza sanitaria.

Gli effetti prodotti da questa scelta dovrebbero risultare comunque di pari effetto per i contribuenti o addirittura configurare situazioni agevolative ancor più ampie, non limitando il riconoscimento di un trattamento agevolato all'unica condizione connessa ai giorni di chiusura.

Si è ritenuto di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno

2020, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2021 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti.

La scelta è supportata altresì da quanto indicato nella nota di chiarimento dell'IFEL del 24.4.2020, il cui punto 3 "Le modalità di determinazione delle agevolazioni" recita: *"Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe [...] Al riguardo non sembra essere di ostacolo la previsione contenuta nel comma 660 della Legge n. 147 del 2013 laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997; le agevolazioni in questione sono infatti riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno di imposta [...]"*.

Si è quindi valutata la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000.

Sulla base delle indicazioni fornite da IFEL ed in considerazione della minor produzione di rifiuti derivante dalla sospensione o limitazione di alcune tipologie di attività, si propone di determinare nella misura massima del **20%** la riduzione tariffaria, demandando alla Giunta Comunale la graduazione delle riduzioni, entro il limite deliberato, a seconda che si tratti di attività sottoposte a chiusura totale, parziale o a limitazioni nell'esercizio, sulla base delle dichiarazioni presentate dalle utenze interessate entro il termine del 20.10.2020.

L'intervento della Giunta Comunale nella graduazione della riduzione applicabile si ritiene giustificata peraltro da quanto previsto all'art. 12, comma 6 del vigente Regolamento TARI approvato in questa seduta al precedente ordine del giorno, che testualmente recita: *"Le istanze di riduzione della tassa motivate da situazioni di oggettiva minore produzione di rifiuti rispetto al quantitativo ipotetico previsto, o da comprovate difficoltà economiche dell'utente, sono esaminate dalla Giunta Comunale che può deliberarne l'accoglimento e determinare la percentuale di riduzione applicabile"*.

La spesa per l'erogazione di tale riduzione a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea dell'attività determinata dall'emergenza epidemiologica, ai fini della TARI 2020 trova allocazione in uno specifico stanziamento del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2020.

Detto stanziamento trova copertura nelle risorse trasferite al Comune ai sensi del D.M. 16.7.2020, nell'ambito del Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno dall'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 per concorrere ad assicurare ai Comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza da COVID-19.

Si ricorda infine che la disciplina istitutiva della TARI fa **salva** l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Cuneo pari, ad oggi, al 5%, nonché la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 conv. dalla L. 31/2008 (per il cui costo il MIUR trasferisce all'Ente un contributo annuo)

In merito al tributo provinciale, con il Decreto del Direttore Generale Finanze del 1.7.2020, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 9.7.2020, sono state impartite nuove istruzioni sui criteri e modalità di riversamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Ravvisata la necessità di provvedere alla presa d'atto del PEF 2020 Piano Finanziario, che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione delle TARIFFE TARI PER 'ANNO 2020

Visto l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visto l'art. 106, comma 3-bis della Legge 17.7.2020 N. 77 di conversione del c.d. Decreto Rilancio, che ha differito i termini di cui al punto precedente, disciplinando che *“[...] Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767 della Legge 27 dicembre 2019 N. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e 16 novembre. [...]”;*

Vista la circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze che prevede:

“ Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOF, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.”

Visto l'art. 13 commi 15 e 15-bis del D.L. n. 201/2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”.

Esaminati il Piano Finanziario , il prospetto dei coefficienti adottati ed il prospetto delle tariffe, allegati alla presente sotto le lettere A) e B);

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione : N.8 voti favorevoli, N.3 astenuti (Costa Gian Piero - Grasso Enrico - Battaglino Pier Angelo),n. zero voti contrari, resi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti ed n.8 consiglieri votanti

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto del **Piano Economico Finanziario** della gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2020, dal quale risulta un costo complessivo di **€ 246.350,00**, allegato alla presente sotto la **lettera A)** per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che in sede di variazione di bilancio verrà rideterminata nel suddetto importo la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
- 3) di adottare i coefficienti di cui al prospetto allegato alla presente sotto la lettera B);**
- 4) di determinare le tariffe per l'applicazione del tributo TARI come da prospetto allegato alla presente sotto la **lettera B)** per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dall' **1/1/2020**,
- 6) di stabilire la percentuale di riduzione tariffaria per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi, per le utenze domestiche, alla sola componente variabile e, per le utenze non domestiche, ad entrambe le componenti tariffarie;
- 7) di stabilire, sulla base delle indicazioni fornite da IFEL in merito alla facoltà di individuare riduzioni del prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza da COVID-19, la riduzione tariffaria nella misura massima del **30%** a favore delle utenze non domestiche sottoposte a chiusura e/o limitazione dell'attività;
- 8) di demandare alla Giunta Comunale la graduazione delle riduzioni entro il limite deliberato.
- 9) di revocare quanto previsto nella deliberazione di questo Consiglio n. 5 del 26.5.2020, con la quale si era approvato il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA.**
- 10) di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 63 del 17.7.2020 in merito alla quantificazione ed alla scadenza del saldo TARI 2020**

- 11) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 , la presente deliberazione al Ministero dell'economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante il canale telematico all'uopo predisposto sul portale www.portalefederalismoiscale.gov.it.
- 12) di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Territoriale Competente – CO.A.B.S.E.R. – per gli adempimenti successivi.

Con separata votazione, stante l'urgenza: N.8 voti favorevoli, N.3 astenuti (Costa Gian Piero - Grasso Enrico - Battaglino Pier Angelo),n. zero voti contrari, resi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti ed n.8 consiglieri votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BONINO Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Vezza d'Alba, li 30/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/10/2020 al 14/11/2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vezza d'Alba, li 29/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI DOTT.SSA Anna